Prontuario per l’allestimento del

Regolamento tipo per la distribuzione di acqua potabile

(e industriale)

Versione 2.6 – maggio 2020

Indice

[1. Introduzione 3](#_Toc39579384)

[2. Articoli adattati a seguito dell’abrogazione della LMSP (per AAP) 4](#_Toc39579385)

[3. Articoli adattati per la gestione diretta da parte del Comune 4](#_Toc39579386)

[Capitolo 1: Definizioni 4](#_Toc39579387)

[Art. 1: Costituzione 4](#_Toc39579388)

[Art. 4: Organizzazione 5](#_Toc39579389)

[Art. 5: Competenze dell’Assemblea, rispettivamente del Consiglio Comunale 5](#_Toc39579390)

[Art. 6: Competenze del Municipio 5](#_Toc39579391)

[Art. 8: Contabilità del servizio 6](#_Toc39579392)

[Art. 9: Riversamento eccedenza di ricavi al Comune 6](#_Toc39579393)

[Art. 10: Copertura dei costi – Tasse d’utenza 6](#_Toc39579394)

[Art. 84: Contravvenzioni 6](#_Toc39579395)

[4. Informazioni complementari 8](#_Toc39579396)

1. Introduzione

Il Regolamento tipo per la distribuzione di acqua potabile (RT), da diversi anni messo a disposizione dei Comuni e degli enti, mantiene la sua attualità grazie ai costanti aggiornamenti resi necessari dall’evoluzione dello stato della tecnica, del contesto legale e normativo inerenti all’approvvigionamento idrico.

L’attuale versione 2.6 introduce nel RT importanti cambiamenti, necessari a seguito dell’abrogazione nel 2017 della Legge sulla Municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP del 1907), i cui articoli sono stati aggiornati e ripresi nella Legge organica Comunale (LOC), che regola l’attività degli enti locali.

Fino alla versione 2.5 il RT era prevalentemente rivolto alle Aziende acqua potabile (AAP). Sovente però la distribuzione dell’acqua è garantita da un servizio di gestione comunale: questo aspetto richiede l’adattamento di alcuni articoli, riportati di seguito nella formulazione corretta.

Nella sezione delle informazioni complementari sono anche indicati alcuni approfondimenti sul tariffario, che è sovente un aspetto particolarmente delicato, con esempi applicativi.

1. Articoli adattati a seguito dell’abrogazione della LMSP (per AAP)

L’abrogazione della LMSP richiede l’adattamento degli artt. 1, 4, 5, 6, 7, 10, 84. Ulteriori spiegazioni sono contenute nella Circolare SEL n. 20190527-6 e relativi allegati.

Art. 1.1: Nuova formulazione con riferimento alla LOC.

Art. 4: La possibilità di costituire una Commissione amministratrice è facoltativa.

Art. 5.2: La possibilità di far capo allo strumento della delega e subdelega è facoltativa.

Art. 6.2.d: Applicabile nel caso in cui, conformemente all’art. 4, sia costituita la Commissione amministratrice.

Art. 6.3 e 6.4: Compilare, conformemente a quanto stabilito all’art. 5 cpv.2, se si è fatto capo alla facoltà di delega all’Esecutivo e subdelega ai servizi dell’amministrazione.

Art 7: Facoltativo, qualora si sia optato per istituire una Commissione amministratrice all’art. 4.

Art 8.2: Facoltativo (ex art. 34 RGFCC).

Art. 9: Facoltativo.

Art. 10: Nuova formulazione con riferimento alla LOC.

Art. 84: Nuova formulazione con riferimento alla LOC.

1. Articoli adattati per la gestione diretta da parte del Comune

Le seguenti formulazioni degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 84 sono modificate nel caso di gestione diretta del servizio da parte del Comune.

Nei restanti articoli la denominazione “Azienda” dovrà essere cambiata in “Servizio” o, a dipendenza del contenuto della norma, in “Comune”.

Capitolo 1: Definizioni

Servizio: Servizio di fornitura dell’acqua potabile a gestione diretta da parte del Comune

Art. 1: Costituzione

1. Il Servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di ........, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali.
2. In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi.
3. Il servizio è sottoposto, nell’ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.
4. Il Municipio amministra il servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 4: Organizzazione

Organi del Servizio sono:

1. l’Assemblea, rispettivamente il Consiglio comunale;
2. il Municipio.

Art. 5: Competenze dell’Assemblea, rispettivamente del Consiglio Comunale

L’Assemblea, rispettivamente il Consiglio comunale:

1. adotta i regolamenti del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l’applicazione;
2. approva le tariffe e le tasse;
3. esercita l’alta sorveglianza sulla gestione del Servizio;
4. esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
5. autorizza le spese d’investimento;
6. decide l’esecuzione delle infrastrutture del Servizio sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
7. decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
8. autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

È per il resto applicabile l’art. 13 cpv. 1 LOC.   
Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.

Art. 6: Competenze del Municipio

1. Il Municipio è responsabile dell’amministrazione del Servizio e lo rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio, ed al suo miglioramento.  
     
   In particolare il Municipio:
2. presenta all’Assemblea, rispettivamente al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell’anno amministrativo;
3. propone all’Assemblea, rispettivamente al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
4. allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l’approvazione all’Assemblea, rispettivamente al Consiglio comunale;
5. stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
6. può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
7. nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
8. delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche;
9. sottoscrive i contratti d’abbonamento;
10. approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
11. approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
12. dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;

Art. 8: Contabilità del servizio

Ai sensi dell’art. 13 RGFCC, tutti i costi ed i ricavi del servizio sono iscritti in uno specifico centro costo *(evt. numero e denominazione del centro costo*); l’eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all’apposito fondo del capitale proprio *(evt. numero e denominazione fondo)*.

Art. 9: (facoltativo) Riversamento eccedenza di ricavi al Comune

Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento di parte o tutta l’eccedenza di ricavi del centro costo del servizio, a favore della gestione generale del Comune, se sono date le condizioni stabilite dall’art. 36 cpv. 2 RGFCC.

Art. 10: Copertura dei costi – Tasse d’utenza

Il servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (art. 13 cpv. 4 RGFCC).

Art. 84: Contravvenzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, fino ad un importo di fr. 10'000.-, secondo l’Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.
3. Nei casi di infrazione accertata, il Servizio può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Servizio per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.
4. Informazioni complementari

**Articolo 75 – Tabella A**

Un comodo e semplice principio di calcolo della tassa base si basa sulla capacità del contatore, che è direttamente legata al suo diametro. Sugli apparecchi di vecchia generazione (pre 2014) è indicata come Qn (portata nominale). Su quelli di nuova generazione invece, la portata è indicata con Q3, conformemente alla direttiva MID 2014/32/UE (Measurement Instruments Directive).

A parità di diametro del contatore possono quindi apparire portate diverse in base al periodo di fabbricazione. I valori di Qn e Q3 non sono infatti allineati, come riportato nella tabella di conversione seguente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diametro nominale DN (mm) | Qn (mc/h) | Q3 (mc/h) |
| 15 | 1.5 | 2.5 |
| 20 | 2.5 | 4 |
| 25 | 3.5 | 6.3 |
| 32 | 6 | 10 |
| 40 | 10 | 16 |
| 50 | 15 | 25 |

Per mantenere la coerenza nel calcolo della tassa base occorre quindi che in presenza dei due tipi di contatori, la portata sia convertita in un’unica unità. Per il momento nel RT il calcolo è indicato unicamente sulla base della portata Qn. Con la graduale sostituzione dei contatori, l’articolo sarà adattato facendo riferimento unicamente a Q3.

In questo caso è opportuno riportare la tabella di conversione anche nel regolamento.

È anche possibile ovviare al problema della conversione indicando direttamente le tariffe in funzione del diametro, come nell’esempio seguente. Gli importi sono puramente indicativi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Diametro del contatore | Unità | Importo minimo | Importo massimo |
| 15 mm | Fr./anno | 90.- | 120.- |
| 20 mm | Fr./anno | 150.- | 300.- |
| 25 mm | Fr./anno | 210.- | 220.- |
| 32 mm | Fr./anno | 360.- | 400.- |
| … | Fr./anno | … | … |

**Esempio di calcolo della tassa base in funzione della portata Qn.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tariffa | Fornitura | Calcolo | Unità | Minimo | Massimo |
| CS | Standard | In base alla portata nominale del contatore | Fr./m3/h/anno | 60 | 250 |
| CT | Temporanea per impianti di cantiere | In base alla portata nominale del contatore | Fr./m3/h/anno | 100 | 500 |
| CR | All’ingrosso a rivenditori (Enti pubblici) | In base al potenziale massimo definito nella specifica convenzione | Fr./m3/h/anno | 200 | 1000 |

Il valore di esempio considerato è di 70 fr./m3/h/anno, per la tariffa CS Standard.

Utenza con contatore di diametro 20 mm

Qn (20mm) = 2.5 mc/h

Tassa base = 70 x 2.5 = 175 Fr./anno